

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Procedura aperta per la fornitura di uno shelter quale reintegro beni per l'ospedale da campo EMT2-ITA Regione Piemonte in dotazione alla S.C. MAXIEMERGENZA 118 dell'ASL CN1

CIG n. B1219CF23E

SC Servizio Tecnico
Via Carlo Boggio nr. 12
12100 Cuneo

Sommario

| | |
|---|----|
| ART.1 PREMESSE..... | 3 |
| ART.2 SPECIFICHE DI FORNITURA..... | 3 |
| ART.3 CARATTERISTICHE GENERALI | 3 |
| 3.1 CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ E DOCUMENTAZIONE TECNICA | 7 |
| ART. 4 PERIODO DI GARANZIA..... | 7 |
| ART.5 TEMPI DI CONSEGNA | 7 |
| ART.6 ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 7 |
| ART.7 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA' | 8 |
| ART.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE..... | 8 |
| ART.9 PENALI..... | 9 |
| ART.10 GARANZIA DEFINITIVA..... | 9 |
| ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO..... | 10 |
| ART.12 FATTURAZIONE E PAGAMENTO..... | 10 |
| ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI..... | 10 |
| ART.14 FORO DI COMPETENZA..... | 11 |
| ART.15 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE..... | 11 |

ART.1 PREMESSE

Il presente appalto, da espletarsi mediante procedura aperta regolamentata dal D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 successivamente identificato “Codice Appalti” è relativo alla progettazione e realizzazione di uno shelter per l’allocazione di un sistema TAC mobile, quale reintegro beni per l’Ospedale da campo EMT2-ITA Regione Piemonte in dotazione alla S.C. Maxiemergenza 118 dell’ASL CN1.

ART.2 SPECIFICHE DI FORNITURA

La fornitura in argomento prevede la progettazione e realizzazione di uno shelter per l’allocazione di un sistema TAC, modello Aquilion Prime SP marca Canon, già in possesso della Stazione Appaltante, le cui caratteristiche sono dettagliate nell’allegato al presente capitolato.

L’azienda produttrice dello shelter dovrà, pertanto, farsi carico di coordinare con la ditta CANON fornitrice della TC, l’installazione e la messa in funzione dell’apparecchiatura all’interno del vano diagnostico dello shelter.

Lo shelter dovrà essere completamente autonomo, facile da spostare e subito pronto all’utilizzo dove necessario in quanto è parte integrante dell’ospedale da campo della Regione Piemonte, EMT2 ITA, unico in Italia, coordinato dal Direttore della S.C. Maxiemergenza 118 e supportato da un’equipe specializzata di medici, infermieri e tecnici pronti ad intervenire e partecipare alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità in ogni parte del mondo. Lo shelter in argomento potrà, pertanto, essere dispiegato sia in campo nazionale che internazionale a seguito di maxiemergenze o disastri naturali.

La struttura dello stesso dovrà essere realizzata tenendo conto degli spostamenti stradali sia sulle principali vie di comunicazione che su percorsi spesso tortuosi e dissestati in contesti di missione e dei trasferimenti su aereo o nave.

Lo shelter dovrà essere progettato per poter essere sia ancorato sul telaio di un semirimorchio, che scarrato a terra in modo automatico.

Nello shelter dovranno essere ricavati:

- Sala comando/workstation.
- Area diagnostica dedicata alla TC.
- Area impianti.

La fornitura dovrà includere N°1 generatore di elettricità (esterno allo shelter) opportunamente dimensionato per alimentare il tomografo con i relativi cablaggi di collegamento allo shelter.

ART.3 CARATTERISTICHE GENERALI

La progettazione e realizzazione dello shelter dovrà tener conto delle caratteristiche di seguito indicate che devono essere garantite pena l’esclusione dalla gara.

DIMENSIONI

Lo shelter dovrà avere dimensioni e pesi compatibili con il trasporto aereo, e dovrà poter essere caricato su un velivolo C-130J/J30 in dotazione all'Aeronautica Militare senza l'ausilio di un cargo loader. A tale fine dovrà possedere dei longheroni removibili alla base, compatibili ai velivoli C-130J/J30, e un sistema di pistoni elettromeccanici o oleodinamici autolivellanti, che possano funzionare sia in modalità manuale che automatica, e ruote come da foto.



Lo shelter (chiuso) non dovrà superare i seguenti limiti:

- peso ≤ 9 ton (al netto dell'apparecchiatura CT scan)
- dimensioni massime container ISO 20' 1C (6058x2438xH2438 mm)

Le dimensioni del container dovranno, in ogni caso, essere compatibili per l'avioimbarco su velivolo C-130J/J30. Il peso del container, inoltre, dovrà risultare il più contenuto possibile e comunque tale da garantire, anche con un'appropriata distribuzione delle masse, la migliore stabilità e attitudine alla movimentazione assicurando, nella configurazione da trasporto, il rispetto dei limiti di asimmetria del carico prescritti dalle normative relative all'aviotrasporto.

Si richiede pertanto certificazione di aviotrasportabilità dello Shelter su velivolo Hercules C130J/J30 con l'indicazione delle corrette modalità di uso e impiego dei mezzi per la movimentazione, precisando che, prima dell'effettuazione della buona provvista, sarà effettuata una prova di caricamento presso la 46 Aerobrigata di Pisa a carico del fornitore.

La capacità di resistenza della struttura alle forze laterali e verticali dovrà consentire la trattenuta del carico per un totale di 10G, la cui scomposizione delle forze deve rispettare almeno 3G in ogni direzione e almeno 1,5G per le forze verticali.

La finitura esterna dovrà essere di colore RAL 5010 riportante i loghi forniti dall'amministrazione.

Più in dettaglio l'azienda offerente dovrà produrre ai fini della valutazione:

1. **Relazione tecnica-progettuale relativa alla realizzazione dello shelter** che include layout dello shelter, disegni di posizionamento del CT SCAN, delle altre apparecchiature/arredi, di tutte le componenti tecnologiche (impianti di climatizzazione, quadri elettrici ecc.), descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione. A tal fine si allegano il documento riportante le quote del tomografo e lo schema dei necessari spazi manutentivi.
2. **Relazione tecnica sulle modalità di caricamento dello Shelter e movimentazione** su velivolo C-130J/J30 con l'indicazione delle procedure previste per il caricamento e il trasporto in condizioni di sicurezza: modalità di uso e impiego dei mezzi per la movimentazione. Nella relazione dovrà essere descritto il sistema di fissaggio del tomografo e dei vari componenti all'interno dello shelter. A tal fine si allega il dettaglio dei punti di ancoraggio già predisposti dal produttore nella parte superiore del gantry del tomografo.

Lo shelter dovrà inoltre poter essere caricato e trasportato su nave o camion. Si richiedono a tal proposito certificazioni CSC e UIC.

3. **Relazione tecnica sul materiale di realizzazione e sulle caratteristiche strutturali dello Shelter** tenuto conto che:
 - la struttura portante intelaiata deve essere di adeguata robustezza idonea a sopportare senza danneggiamenti le sollecitazioni dovute a aviotrasporto mediante velivolo C-130J/J30;
 - il fondo di base deve essere piatto e dotato di appositi lamierati d'interfaccia per scorrere sulle rulliere del velivolo Hercules C-130J/J30;
 - il pavimento interno deve essere idoneo a supportare il peso di carico previsto senza deformazioni o danneggiamenti;
 - le pareti e il soffitto dovranno essere coibentati coerentemente alla relazione tecnica relativa all'impianto di climatizzazione;
 - la verniciatura dovrà essere adatta a resistere alla corrosione, dovuta a rimessaggio in ambiente aperto, e a frequenti movimentazioni;
 - le finiture interne dovranno essere di facile sanificazione.
4. **Relazione tecnica dell'impianto elettrico** redatta da tecnico qualificato, che descrive in dettaglio l'impianto che si intende installare, includendo specifiche tecniche, illustrazioni tecniche, schemi elettrici, specifiche dei materiali e dei dispositivi utilizzati (componenti dell'impianto), prescrizioni di sicurezza e altre informazioni pertinenti e previste dalle norme di sicurezza e tecniche applicabili. L'impianto dovrà essere conforme alla norma CEI 64-8/7 sezione 710 "Locali ad uso medico" e classificato come Gruppo 1.
5. **Relazione tecnica dell'impianto di climatizzazione** redatta da tecnico qualificato, che descrive in dettaglio l'impianto che si intende installare, includendo specifiche tecniche, illustrazioni tecniche, schemi elettrici, specifiche dei materiali e dei dispositivi utilizzati (componenti dell'impianto), prescrizioni di sicurezza e altre informazioni pertinenti e previste dalle norme di sicurezza e tecniche applicabili. L'impianto dovrà essere in grado di assicurare le condizioni termiche operative (temperatura, umidità e calore dissipato) riportate nella scheda tecnica dell'apparecchiatura allegata al presente capitolato. Tali condizioni termiche dovranno

essere garantite in un range di temperatura da $-10 + 40^{\circ}$ C con umidità da 40% a 80% in fase operativa. Inoltre lo shelter dovrà garantire le condizioni climatiche durante la fase di aviotrasporto sul C-130J/J30. Nell'area diagnostica dedicata alla TC dovrà essere garantito un ricambio d'aria di 15 volumi/ora.

6. **Relazione tecnica di radioprotezione**, ai sensi del D.Lgs 101/2020, redatta da un Esperto di Radioprotezioni al fine di pervenire, attraverso pertinenti valutazioni, alla formulazione delle indicazioni di radioprotezione finalizzate alla minimizzazione del rischio radiologico considerando un utilizzo dell'apparecchiatura mobile per 10 esami al giorno, con un posizionamento dello shelter all'interno dell'ospedale da campo composto da tende che saranno posizionate a una distanza di circa 5 metri dal perimetro dello shelter. La piombatura dello shelter dovrà essere coerente con le indicazioni fornite dall'Esperto di Radioprotezioni. Si specifica che la piombatura dello shelter non dovrà comunque essere inferiore a 2 mm. Si allegano specifiche curve di radiazione.

7. **Relazione su forniture analoghe**

L'operatore economico deve essere in possesso di adeguate capacità volte a consolidare il requisito esperienziale necessario per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, con riferimento alla competenza, efficienza e affidabilità. Gli operatori economici devono disporre di un livello di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti negli ultimi tre anni per forniture analoghe. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Inoltre è richiesta la comprovata esperienza tramite almeno una certificazione di avioimbarco.

8. **Relazione su servizio di assistenza tecnica e manutenzione** decorrente dalla data di collaudo ed accettazione, esteso a tutti gli elementi, impianti ed apparecchiature componenti l'intero intervento in oggetto, comprensivo delle attività di manutenzione sia preventiva e periodica, sia correttiva secondo le necessità e nelle tempistiche stabilite, comprendente la fornitura delle parti di ricambio degli impianti e degli apparecchi, e qualsiasi componente soggetto ad usura o che il fabbricante, nei relativi "manuali d'uso", prevede di sostituire periodicamente. Si specifica che per gli interventi tecnici di manutenzione straordinaria da effettuarsi in Italia è ammesso un tempo massimo di 24 ore solari per l'arrivo del tecnico sul luogo dell'intervento.

9. **Relazione su adeguata formazione** al personale, addetto all'impiego delle attrezzature e degli apparati dello shelter.

A corredo dell'offerta tecnica deve essere allegata la seguente documentazione

10. Dichiarazioni di conformità CE di quanto offerto alle norme di riferimento e certificazioni speciali relativamente alla trasportabilità dello shelter, secondo quanto indicato al successivo punto 3.1 del presente Capitolato.

11. Dichiarazione di impegno ad effettuare la consegna secondo le tempistiche **tassative** indicate all'art. 5 del presente Capitolato
12. Illustrazioni, depliant, disegni di quanto offerto, **se non già inseriti nei punti precedenti.**

3.1 CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Lo shelter dovrà essere conforme alle normative in materia. La Ditta offerente dovrà presentare certificazioni e dichiarazioni di conformità di tutto ciò che compone lo shelter (allestimento e sottosistemi) nella propria e completa configurazione.

L'Appaltatore all'atto della consegna dello shelter dovrà inoltre fornire la documentazione tecnica, in lingua italiana ed inglese, di seguito indicata:

- manuale d'uso e manutenzione shelter, con riferimenti tecnici contenenti anche indicazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- manuale d'uso e manutenzione dell'allestimento;
- schemi funzionali di tutti gli impianti, pneumatici, elettrici, elettronici;
- documentazione relativa alle conformità CE delle apparecchiature, dell'allestimento e di ogni singolo elemento;
- certificato per l'avio imbarco
- certificazione di sicurezza (CSC) pari a 60 mesi;

Per quanto non espressamente indicato, lo shelter e il suo allestimento dovranno essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia.

ART. 4 PERIODO DI GARANZIA

La garanzia sul sistema allestito dovrà avere una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna. Gli interventi di riparazione dovranno essere garantiti con ritiro del materiale guasto o danneggiato presso il magazzino dell'EMT2 Regionale (Via Vernetto 2, Genola, CN). Tale condizione si applicherà anche al termine del periodo di garanzia, a costi convenuti preventivamente con il servizio assistenza.

ART.5 TEMPI DI CONSEGNA

Lo shelter dovrà essere consegnato, presso il magazzino dell'EMT2 Regionale -Via Vernetto 2, Genola, CN1 dopo l'esito favorevole del collaudo finale, a cura e spese della Ditta fornitrice, **entro e non oltre 210 giorni solari consecutivi** dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ART.6 ASSISTENZA E MANUTENZIONE

L'assistenza e la manutenzione è estesa a tutti gli elementi, impianti ed apparecchiature componenti l'intero intervento in oggetto, comprensivo delle attività di manutenzione sia preventiva e periodica, sia correttiva secondo le necessità e nelle tempistiche stabilite, comprendente la fornitura delle parti di

ricambio degli impianti e degli apparecchi, e qualsiasi componente soggetto ad usura o che il fabbricante, nei relativi manuali d'uso, prevede di sostituire periodicamente.

ART.7 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

La valutazione di conformità verrà eseguita dal DEC o suo delegato della SC Maxiemergenza 118, in contraddittorio con il fornitore e dovrà comprendere l'accettazione, i riscontri documentali, le prove tecniche e quanto necessario per la messa in servizio e la formazione iniziale.

In fase di verifiche dovranno essere effettuate, da parte della Ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente.

Se all'atto della verifica di conformità, la fornitura non risultasse rispondente alle caratteristiche prescritte, la Ditta dovrà rispondere delle difformità rilevate e provvedere entro 10 giorni all'adeguamento ai requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale.

A completamento, con esito favorevole, di tutte le attività di verifica delle varie parti costituenti la fornitura sarà emesso apposito verbale che verrà sottoscritto congiuntamente da tutte le parti presenti e delegati.

Tutti gli oneri relativi all'installazione e collaudo del tomografo all'interno dello shelter saranno a carico del produttore del tomografo (Canon) che dovrà interfacciarsi con la ditta aggiudicataria della fornitura dello shelter, la quale dovrà occuparsi dell'inserimento e idoneo fissaggio del tomografo.

Tutti gli oneri relativi all'installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare lo shelter *"a perfetta regola d'arte"*, senza oneri aggiuntivi in capo all'ASLCN1.

La Ditta dovrà consegnare le copie originali dei documenti di trasporto, i reports delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite in loco, debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata, tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica e una copia del manuale d'uso in lingua italiana relativa ad ogni apparecchiatura facente parte della fornitura.

Le varie attività di collaudo svolte in contraddittorio sulle apparecchiature e sulle parti che compongono il sistema realizzato, con il relativo esito, verranno registrate mediante specifico *"Verbale di collaudo"*, predisposto dalla Ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate.

ART.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta dovrà tenere un adeguato corso di formazione ed informazione sul corretto utilizzo di quanto installato coerentemente a quanto dichiarato nella relazione sopracitata (Art.3, punto 9).

L'addestramento dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto.

L'attività formativa dovrà essere effettuata dopo il collaudo positivo, ma prima dell'utilizzo delle apparecchiature e comunque, se ciò si rendesse necessario per la formazione stessa, dovrà essere garantito l'affiancamento da parte di personale specializzato fino al completamento del programma formativo.

ART.9 PENALI

Ritardi consegna

Qualora la Ditta non provvedesse alla consegna di quanto necessario all'attivazione della fornitura in oggetto, nei termini stabiliti, si procederà come segue:

- 1) per un ritardo ingiustificato fino a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di applicare una penale **nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.**
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'incameramento degli importi dovuti a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

ART.10 GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste all'art. 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del servizio I.V.A. esclusa con le eccezioni previste dall'art. 117 del Codice.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 106, comma 8 del citato D.Lgs. 36/2023

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dall'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto secondo le modalità previste dal Codice.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO

L'Aggiudicatario ai fini della stipula del contratto è obbligato a presentare ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo nella misura determinata nell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice) e come previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice stesso.

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il Modello "F24 versamento con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento nr. 240013 del 28.06.2023 e risoluzione nr. 37 del 28.06.2023) sono individuate le modalità di versamento e i codici tributo.

ART.12 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini emessi nonché l'indicazione del CIG.

Secondo quanto previsto dalla Legge nr. 244/2007, dal Decreto attuativo nr. 55 del 03/04/2013 e dall'art. 25 D.L. nr. 66/2014, convertito con L. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., tra cui quindi anche le Aziende Sanitarie, dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio è il seguente: 82K18I

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Si precisa inoltre che tutti gli ordini della pubblica amministrazione sono gestiti esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), obbligatorio per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e per i loro fornitori, dal 1° febbraio 2020 per le forniture di beni e dal 1° gennaio 2021 per le forniture di servizi.

ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

ART.14 FORO DI COMPETENZA

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente procedura, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui l'Azienda Sanitaria titolare del contratto ha la sede legale.

ART.15 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

Allegati:

Specifiche Tecniche tomografo

Specifiche curve di radiazione

Spazi di manutenzione

Quote tomografo

Punti di ancoraggio

Punti di ancoraggio PO_PV